



Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

C 2119

Proposte di modifica

- 1. Organico aggiuntivo*
- 2. Conferma nei ruoli*
- 3. Disposizioni in materia di dirigente quadro intermedio*
- 4. Mobilità del personale*
- 5. Proroga validità graduatorie concorsi*
- 6. Abilitazione idonei concorso PNRR*
- 7. Integrazione graduatorie concorso PNRR*
- 8. Reclutamento da GPS posto comune*
- 9. Riapertura GPS nel 2025*
- 10. Attivazione organici nuovi profili professionali ATA*
- 11. Mobilità intercompartimentale*
- 12. Collocamento elevate qualificazioni*

ARTICOLO 10
(Misure urgenti a favore del personale scolastico)

1.

Si inserisce il comma

Organico aggiuntivo

Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati dal 1 gennaio al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis.1 e comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Motivazione: come segnalato dai Dirigenti Scolastici l'attivazione di questi contratti è in effetti oramai indispensabile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2.

Si inserisce il comma

Conferma nei ruoli

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato stipulati del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e vuole coerentemente estendere tale previsione anche al personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravii per la finanza pubblica.

3.

Si inserisce il comma

Disposizioni in materia di dirigente quadro intermedio

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito - da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge - sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5-ter. La positiva valutazione annuale nello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.

5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il Fondo per l'organizzazione e la gestione, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, affinché possa essere riconosciuto un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, e nelle more del completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-sexies. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale (USR) competente, per un docente tra quelli individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025.

5-septies. Agli oneri derivanti dal comma 5 quater, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, nonché al comma 5-sexies, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e

gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

Motivazione: per un buon funzionamento delle istituzioni scolastiche è necessario che il dirigente scolastico individui nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delegare specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale.

4.

Si inserisce il comma

Mobilità straordinaria

Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024.

In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2024/2026.

Modifica: La norma intende consentire l'armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.

5.

Si inserisce il comma

Proroga validità graduatorie concorsi

- a) Le graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali anche in deroga ai limiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112.
- b) Sono altresì prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie

sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo. Agli aspiranti inseriti nelle graduatorie è richiesto il completamento del percorso formativo con l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis.

- c) Le graduatorie del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento e si procede all'assunzione in ruolo degli idonei anche oltre le 32000 unità di personale fissate.

Motivazione: La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrata negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

6.

Si inserisce il comma

Abilitazione idonei concorso PNRR

Agli idonei della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 che abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 70/100 è riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento.

Motivazione: Le procedure concorsuali per diventare prevedono di prassi il conseguimento automatico dell'abilitazione da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto la soglia minima prevista dal bando, che nel caso del concorso PNRR 2023 rivolto a docenti della scuola secondaria è pari a 70 su 100. Non possono essere ignorati gli sforzi di tanti candidati e occorre una semplificazione per il conseguimento dell'abilitazione del personale.

7.

Integrazione graduatorie concorso PNRR

Si inserisce il comma

Le graduatorie di merito delle procedure concorsuali di cui ai Decreti Dipartimentali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 sono integrate con i candidati idonei che abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 70/100 e trasformate ad esaurimento ai fini delle assunzioni in ruolo a decorrere dall'a.s. 2024/25.

Motivazione: appare irragionevole che docenti che hanno superato tutte le prove di un concorso non debbano essere considerati idonei per l'immissione in ruolo anche in ragione della semplificazione necessaria delle procedure di reclutamento.

8.

Si inserisce il comma

Reclutamento da GPS posto comune

A decorrere dall'a.s. 2025-2026, le procedure assunzionali disposte dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 sono autorizzate anche per il personale docente incluso nella prima fascia di ogni ordine e grado per il posto comune.

Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale

9. Riapertura GPS nel 2025

Entro il mese di giugno 2025 sono aggiornate le graduatorie di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124.

Motivazione: deve essere consentito a tutti coloro che hanno conseguito un'abilitazione l'inserimento a pieno titolo negli elenchi della prima fascia delle graduatorie provinciali.

10.

Si inserisce il comma

Attivazione organici nuovi profili professionali ATA

A decorrere dall'a.s. 2025/2026 sono istituiti gli organici relativi ai nuovi profili professionali previsti dall'Allegato B – tabella di classificazione del personale ATA del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Motivazione: appare irragionevole che per l'anno in corso non siano stati attivati gli organici relativi ai nuovi profili previsti dalla contrattazione nazionale.

11.

Si inserisce il comma

Mobilità intercompartimentale

In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità compartimentale ed intercompartimentale al personale docente, educativo e amministrativo al personale assunto nel profilo funzionario con incarico di elevata qualificazione, a decorrere dall'a.s. 2025-2026.

Motivazione: L'art. 47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni. Ebbene, se in via generale il MIM non è soggetto a tale vincolo, ciò non è vero per alcuni dei suoi dipendenti ed, in particolare, per i funzionari con incarico di elevata qualificazione. Infatti, con la riforma degli ordinamenti professionali (Decreto Brunetta

DI 80/2021) operata in tutti i comparti del pubblico impiego si sono liminate le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Pertanto anche il funzionario con incarico inquadrato nell'area EQ (ex Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) è divenuto al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti acquisendo pertanto il diritto alla mobilità intercompartimentale. Un'ulteriore esclusione dalla mobilità intercompartimentale di detto personale integrerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 co. 2 Cost., disciplinando in modo analogo situazioni sostanzialmente diverse, esponendo l'amministrazione anche ad un pericoloso contenzioso giudiziale.

12.

Si inserisce il comma

Collocamento elevate qualificazioni

Alle elevate qualificazioni individuate nel CCNL 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca è riconosciuta la qualifica dirigenziale corrispondente a quella dei Direttori amministrativi di Accademie e Conservatori. Pertanto, a decorrere dal rinnovo del CCNL 2022-24 sono collocati nell'area dirigenziale di istruzione e ricerca.

Motivazione: Com'è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all'apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l'organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all'attuazione dell'offerta formativa, investito del compito di sovrintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole. Vale la pena rammentare, infatti, che secondo il testuale disposto della Tabella A del CCNL Istruzione e Ricerca 2007, il DSGA: "Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.